

ALLEGATO "A"

STATUTO

ASSOCIAZIONE LA MARTELLA ONLUS

Denominazione - Sede - Durata

Art.1

È costituita una associazione non a scopo di lucro denominata "LA MARTELLA ONLUS".

L'Associazione agli effetti fiscali assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2

L'Associazione ha sede legale in Borgo La Martella frazione di Matera.

Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art.3

L'Associazione ha durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta.

L'Assemblea straordinaria dei soci, potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

Scopo ed Oggetto

Art.4

L'Associazione nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale, si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, nell'ambito del Borgo La Martella e del territorio del Comune di Matera in cui opera, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea. Si prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni anche di volontariato e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

Art.5

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi:-

- a) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ambientale.

In particolare:

- recupero di ambiti naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi; rinaturalizzazione ambientale; attività e gestione della selvicoltura; attività e gestione agronomica; inserimento paesaggistico-ambientale di infrastrutture; progettazione e realizzazione degli spazi verdi urbani e suburbani pubblici e privati; analisi paesaggistiche e territoriali; pianificazione ecologica del territorio; valutazione di impatto ambientale; arredo urbano; restauro conservativo di parchi e giardini storici; manutenzione del verde sportivo e inverdimento di parcheggi;

- c) consulenze agronomiche, forestali, ambientali, paesaggistiche e geo-pedologiche;
- d) raccolta selettiva, recupero, trattamento e riciclaggio dei rifiuti e materiale di scarico; educazione ambientale, promozione e organizzazione di corsi, convegni, seminari, dibattiti per introdurre o approfondire tematiche scientifico-ambientali (erboristeria, cucina naturale, orticoltura biologica, botanica, zoologia, ecc.), preparazione e gestione di corsi di preparazione e di aggiornamento per insegnanti, animatori, educatori sportivi, operatori socio-culturali; produzione di materiale informativo e di documentazione per le attività didattiche;

- e) redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, li-

flavio

16 anni - 1/10/61

bri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico-ambientale e storico-architettonico;
f) progettazione, realizzazione e gestione di centri ricreativi, sportivi e di iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero di anziani, bambini/e, giovani;
g) organizzazione, realizzazione e gestione di attività ludico-sportive, rassegne musicali, teatrali, cinematografiche, scambi culturali italiani e con paesi stranieri, feste di borgo, sagre e ricorrenze religiose;
h) attività di assistenza sociale e di formazione scolastiche ed extrascolastiche nei confronti di donne e uomini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'associazione per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività essenziali anzidette nell'art.5, potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Art.6

Possono essere soci coloro che persone fisiche, facciano espressa domanda di ammissione all'associazione indicando il nome, il cognome, la data di nascita e il luogo, la residenza, l'attività professionale, il codice fiscale, condividendo gli scopi dell'associazione cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

L'associazione, ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto se maggiorenni e con iscrizione da almeno sei mesi.

Art.7

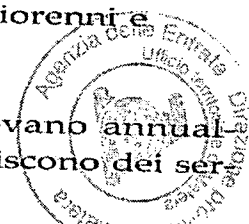
I soci sono tutti ordinari, per cui rinnovano annualmente il loro impegno associativo e fruiscono dei servizi dell'associazione.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal consiglio direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art.8

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo con riferimento agli art.6 e 7 del presente statuto.



Handwritten signature: Raul [illegible]

Handwritten signature: Mammì Vito G.

Il nuovo socio deve essere presentato da almeno un socio vecchio.

Art.9

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art.10

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

Art.11

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione,
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.12

Può essere escluso il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni.

Dopo aver verificata la controdeduzione, il deliberato del consiglio direttivo è inappellabile.

Art.13

Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Organi Sociali

Art.14

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art.15

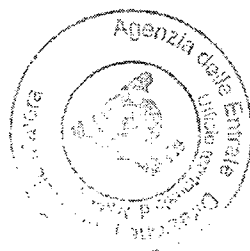
L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata e/o tramite fax e/o avviso affisso in bacheca presso la sede sociale.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.

Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea.

In questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta. Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;



Handwritten signature

Handwritten signature: Hamini V. F. G.

- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto al consiglio direttivo;
- e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Art.16

Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art.17

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanta in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione, le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art.18

Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea: Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea tramite votazione e in modo palese per alzata di mano, o, se espressamente deliberato, con sistema diverso. Esso dura in carica tre anni. I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di sette, sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo può delegare alcune funzioni a un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.

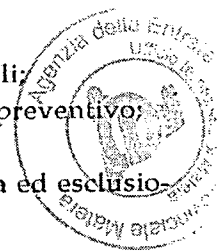
Art.19

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) nominare i soci onorari;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi, supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art.20

Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.



Handwritten signature: Marc Flen

Handwritten signature: Manni - Vito G.

Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

Il consiglio direttivo elegge, per voto palese nel suo seno, il presidente.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un vicepresidente e un segretario con funzioni anche di tesoriere.

Art.21

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione.

Il vice presidente ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità.

Poteri speciali per la firma di singoli atti, possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

Art.22

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

Patrimonio- Esercizio Sociale

Art.23

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi dell'attività sociali.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

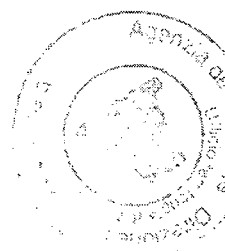
Ai componenti del consiglio direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale della società per azioni.

Scioglimento e Liquidazione

Art.24

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualità di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.-

Clausola Compromissoria



Handwritten signature: T. C.

Handwritten signature: Hamini Vito b.

Art.25

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

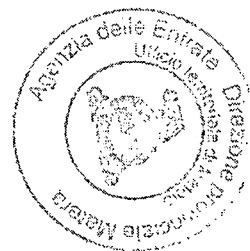
Il collegio arbitrale è composto da tre membri di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio.

Art. 26

Le norme contenute nel presente statuto cesseranno di avere efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice degli Enti del Terzo Settore.

Handwritten signature

Handwritten signature



ALLEGATO "B"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LA MARTELLA ETS

ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita nella forma giuridica della associazione non riconosciuta un Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE LA MARTELLA ETS", come tale sottoposto alla disciplina di cui al D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

In relazione a quanto disposto nella disciplina transitoria di cui all'art. 26 che segue, la denominazione che precede, contenente l'acronimo ETS, potrà essere utilizzata dall'associazione solo una volta divenuto efficace il presente statuto e comunque non prima dell'iscrizione dell'associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (condizione prevista dalla legge per l'utilizzo del suddetto acronimo).

ARTICOLO 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Matera.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ARTICOLO 3 - Durata

L'associazione ha durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta.

ARTICOLO 4 - Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale, si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, nell'ambito del Borgo La Martella e del territorio del Comune di Matera in cui opera, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea. Si prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni anche di volontariato e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale,:

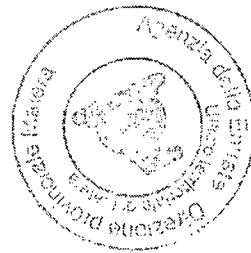
- a) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ambientale.

In particolare:

- recupero di ambiti naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi; rinaturalizzazione ambientale; attività e gestione della selvicoltura; attività e gestione agromica; inserimento paesaggistico-ambientale di infrastrutture; progettazione e realizzazione degli spazi verdi urbani e suburbani pubblici e privati; analisi paesaggistiche e territoriali; pianificazione ecologica del territorio; valutazione di impatto ambientale; arredo urbano; restauro conservativo di parchi e giardini storici; manutenzione del verde sportivo e inverdimento di parcheggi;

c) consulenze agronomiche, forestali, ambientali, paesaggistiche e geo-pedologiche;

d) fermi restando i limiti di legge e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la raccolta selettiva, recupero, trattamento e riciclaggio dei rifiuti e materiale di scarto; educazione ambientale, promozione e organizzazione di corsi, convegni, seminari, dibattiti per introdurre o approfondire tematiche scientifico-ambientali (erboristeria, cucina naturale, orticoltura biologica, botanica, zoologia, ecc.), preparazione e gestione di corsi di preparazione e di aggiornamento per insegnanti, animatori, educatori sportivi, operatori socio-culturali; produzione di materiale informativo e di documentazione per le attività didattiche;



Paula

Manin Vito 6.

e) redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico-ambientale e storico-architettonico;

f) progettazione, realizzazione e gestione di centri ricreativi, sportivi e di iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero di anziani, bambini/e, giovani;

g) organizzazione, realizzazione e gestione di attività ludico-sportive, rassegne musicali musicali, teatrali, cinematografiche, scambi culturali italiani e con paesi stranieri, feste di borgo, sagre e ricorrenze religiose;

h) attività di assistenza sociale e di formazione scolastiche ed extrascolastiche nei confronti di donne e uomini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l'Associazione esercita le attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 d.lgs. 117/2017.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017; spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può essere esercitata mediante la sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, come previsto dall'art. 7 d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 5 - Associati

Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i Fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio direttivo) facendone richiesta al consiglio direttivo.

ARTICOLO 6 - Volontari

L'associazione può valersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito registro.

ARTICOLO 7 - Ammissione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

e le finalità. Per l'ammissione sono inoltre richiesti in capo ai richiedenti i seguenti requisiti:

- essere persone fisiche;
- essere maggiorenni;
- non avere in corso procedimenti penali;
- non essere stati condannati penalmente in via definitiva;
- non aver avuto comportamenti non in linea con gli scopi dell'associazione;
- che accettino anche lo statuto e le norme del presente statuto.

Chi vuole entrare a far parte dell'associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo, mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro sessanta giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro sessanta giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.

ARTICOLO 8

A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.

Gli associati avranno diritto di partecipazione all'attività associativa nonché alle assemblee che l'associazione indice, con facoltà di assumere la parola.

Tutti i soci hanno diritto di voto se maggiorenni e con iscrizione da almeno novanta giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

ARTICOLO 9

I soci sono tutti ordinari, per cui rinnovano annualmente il loro impegno associativo e fruiscono dei servizi dell'associazione.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal consiglio direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

ARTICOLO 10

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

ARTICOLO 11

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

ARTICOLO 12

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione,
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 13

Può essere escluso il socio:



Paul Perin

Banni Vito 6-

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni.

Dopo aver verificata la controdeduzione, il deliberato del consiglio direttivo è inappellabile.

ARTICOLO 14

Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

ARTICOLO 15

Oltre alle scritture previste dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

- A) il libro degli associati;
- B) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- C) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.

I libri di cui alle lettere A) e B) di cui sopra sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera C) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendo apposita istanza al consiglio direttivo.

ARTICOLO 16

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 17 - Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore, quando necessario;
- approva il bilancio di esercizio e quello sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.



Handwritten signature

Handwritten signature: Maria Vito F.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

B) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno novanta giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

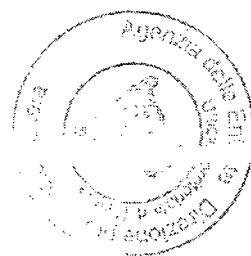
Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono com-



Handwritten signature

Manin Vito G.

presenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 18 - Consiglio Direttivo

A) Funzioni

E' l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

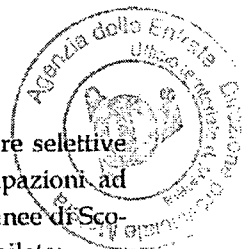
È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- fare all'assemblea annuale la relazione sull'attività ed esporre, per la discussione, il programma dell'anno successivo;
- convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale, dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scoperto), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- richiedere ed affidare agli associati compiti di ordine organizzativo;
- nominare eventuali commissioni con incarichi speciali;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione



Manni - Vito G.

Paula

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, oppure fino a revoca espressa o dimissioni. Essi sono rieleggibili. E' possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttiva si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

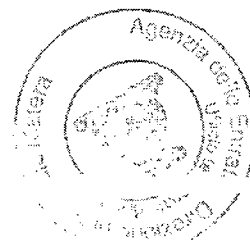
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono com-



Handwritten signature

Manini Vito

presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 19 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Ha la rappresentanza generale dell'associazione.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi, o revoca da parte del Consiglio Direttivo o dimissioni ed è rieleggibile.

E' possibile che la nomina possa avere durata ultra o infra triennale.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il vice presidente ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità del Presidente.

ARTICOLO 20 - Organo di Controllo

1) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

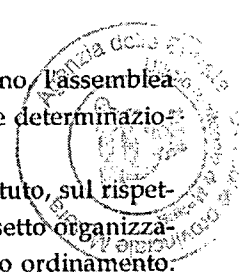
I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

2) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.



Paul Ren

Manini file 6.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21- Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 22- Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

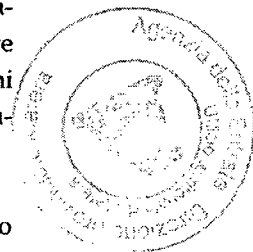
ARTICOLO 23 - Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.



Handwritten signature

Handwritten signature: Albani Vito G.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

ARTICOLO 24 - Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria.

ARTICOLO 25 - Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, co. 1, d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica la disciplina di cui all'art. 9 del d.lgs. 117/2017 ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato.

ARTICOLO 26 - Disciplina transitoria

L'efficacia del presente statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104 co. 2 d. lgs. 117/2017 (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101 co. 10 d. lgs. 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Una volta che il presente statuto sia divenuto pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello statuto previgente.

Handwritten signature

Manzini Vito G.



